SCHEDA REGIONALE – REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Indice tematico:

- 1. Adozioni nazionali ed internazionali
- 2. Affido familiare
- 3. Abusi e maltrattamenti sui minori
- 4. Trattamento dei minorenni sottoposti a misure penali
- 5. Sanità
- 6. Diritto all'istruzione
- 7. Child rights governance
- 8. Interventi a sostegno della condizione giovanile
- 9. Edilizia residenziale pubblica
- 10. Edilizia residenziale per minori
- 11. Edilizia scolastica
- 12. Dignità e cittadinanza sociale
- 13. Interventi e servizi sociali alla persona
- 14. Politiche regionali per minori e famiglie
- 15. Educazione alla legalità
- 16. Interventi a sostegno degli stranieri e degli immigrati
- 17. Popolazioni nomadi e seminomadi

1. Adozioni nazionali ed internazionali

In tema di adozione nazionale ed internazionale la Regione Emilia-Romagna, al fine di recepire la normativa nazionale vigente – prima fra tutte la legge 184/1983 – ha approvato le *Linee di indirizzo* per le adozioni nazionali ed internazionali in Emilia-Romagna, che definiscono come segue le fasi dell'iter adottivo:

- Informazione: i coniugi interessati all'adozione si rivolgono ai Servizi territoriali per avere informazioni circa i riferimenti normativi, i requisiti per l'accesso¹, le modalità di svolgimento del percorso adottivo.
- Formazione: consiste in corsi di preparazione della coppia aspirante all'adozione, che dovranno essere non inferiori a 12 ore ed affrontare le seguenti unità formative: aspetti giuridici e legislativi; il bambino e i suoi bisogni; la coppia adottiva (finalizzata a far emergere le istanze che sottendono al desiderio di un figlio adottivo); modelli culturali (finalizzata a sviluppare la consapevolezza della coppia sull'importanza della variabile culturale); verso l'incontro con il bambino straniero; accompagnamento dei nuclei adottivi. Nella fase iniziale del corso viene definito con i partecipanti il c.d. "contratto formativo", che esplicita le finalità della iniziativa, il carattere assolutamente non valutativo degli incontri e l'ampia disponibilità a modulare il corso tenendo conto delle necessità formative espresse dai partecipanti stessi.
- Indagine psicosociale: costituisce lo strumento attraverso cui individuare le coppie adeguate all'adozione, ha inizio entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso all'indagine psicosociale da parte della coppia e attiva il percorso di presa in carico da parte dell'équipe centralizzata. L'indagine si conclude con la stesura di una relazione finale entro 4 mesi dalla data della presa in carico, che coincide con il primo colloquio dell'indagine stessa.

L'indagine, condotta congiuntamente da un assistente sociale e da uno psicologo, persegue i seguenti obiettivi:

- costruzione di una relazione collaborativa con la coppia;
- acquisizione di ulteriori elementi ed approfondimenti in merito a: la storia della coppia; le motivazioni della scelta adottiva; le competenze genitoriali richieste in ambito adottivo; le relazioni interne alla coppia; le relazioni dei coniugi con le

¹ La Regione individua i seguenti requisiti per l'accesso all'adozione, sia nazionale che internazionale:

[•] La coppia deve essere unita in matrimonio da almeno 3 anni. Le coppie di fatto conviventi da più di 3 anni potranno adottare una bambina o un bambino subito dopo il matrimonio, nel caso in cui il Tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità di tale convivenza.

[•] I coniugi non devono essere separati e tra di loro non deve esserci stata negli ultimi 3 anni una separazione personale, neppure di fatto.

[•] Devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere il minore che intendono adottare.

Tra i genitori adottivi e la bambina o il bambino deve esserci una definita differenza di età: almeno 18 anni e
non più di 45 anni di differenza. In alcuni casi particolari tale limite di età può essere derogato: quando
l'adozione riguardi un fratello del minore già adottato da quella coppia o quando solo un componente la
coppia superi il limite di età in misura non superiore a 10 anni.

famiglie di origine, eventuali figli naturali e gli ambienti sociali di riferimento; le patologie sanitarie e i fattori compromissori dell'espletamento della competenza genitoriale richiesta in ambito adottivo; gli aspetti di specificità connessi alla disponibilità per l'adozione internazionale.

- Accompagnamento dei nuclei adottivi: è finalizzato a garantire il benessere e l'integrazione del bambino e della famiglia, nonché a prevenire adozioni conflittuali e fallimenti adottivi, e si concretizza nella:
 - promozione dell'accettazione da parte delle coppie dell'attività di controllo e di sostegno, esplicitate nel c.d. "progetto di accompagnamento", elaborato dai Servizi territoriali entro i primi 45 giorni dalla ripresa dei contatti con il nucleo familiare neocostituito, con particolare attenzione al monitoraggio del percorso di integrazione dei bambini nei contesti scolastici. I progetti devono mirare ad una piena condivisione con le coppie interessate e vengono attivati mediante una stretta collaborazione con il Tribunale per i minorenni;
 - immediata attivazione della rete integrata dei Servizi, con il duplice obiettivo di rassicurare i neo genitori adottivi sull'effettivo e continuo supporto a loro prestato, e di consentire ai Servizi competenti di monitorare in modo più preciso il percorso delle coppia;
 - attivazione delle opportunità di incontro e reciproco sostegno tra le coppie adottive;
 - garanzia del sostegno specialistico, in particolare medico e psicologico, a favore del bambino e/o della coppia, qualora si individuino precise disfunzioni evolutive e relazionali.

Si segnala che la Regione Emilia-Romagna, con l'elaborazione di Linee di indirizzo per il percorso adottivo, ha mostrato grande attenzione al tema dell'adozione, distinguendosi da altre realtà regionali prive di una legislazione specifica in materia.

Normativa di riferimento:

 D.G.R. 28 LUGLIO 2003, N. 1495 "APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LE ADOZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI IN EMILIA-ROMAGNA IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL C.R. N. 331/2002. MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.R. N. 3080 DEL 28/12/2001"

2. Affido familiare

L'istituto giuridico dell'affido familiare è disciplinato dalla legge nazionale 184/1983, che sancisce il diritto del minore ad essere educato nell'ambito di una famiglia; a tal fine, la Regione Emilia-Romagna ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

Tipologie di affido:

- affidamento eterofamiliare: inserimento del minore presso un nucleo familiare diverso da quello originario. Può configurarsi come affidamento consensuale (disposto dai Servizi sociali con il consenso della famiglia di origine) o giudiziale (disposto dal Tribunale per i Minorenni, senza il consenso della famiglia di origine);
- affidamento a parenti: nel caso di parenti entro il 4° grado, può essere deciso dai genitori del minore o da chi ne esercita la potestà, senza far ricorso ai servizi competenti;
- affidamento a tempo parziale: si realizza quando le capacità genitoriali si esprimono con fatica o in modo parzialmente insufficiente, e consiste nell'accoglienza dei bambini o dei ragazzi presso il nucleo affidatario per alcune ore della giornata, per alcuni giorni della settimana o anche per periodi molto brevi e ben definiti, a seconda del progetto predisposto a sostegno della famiglia d'origine e per la tutela del ragazzo;
- situazioni particolari di affidamento:
 - affidamenti omoculturali: attivati per i minori stranieri, comportano l'accoglienza del bambino o ragazzo da parte di una famiglia appartenente alla sua stessa cultura e consentono di offrire un supporto educativo più consapevole delle differenze culturali;
 - ii. accoglienza di madri con bambino: qualora non si ritenesse necessario separare il nucleo familiare originario, si dispone l'accoglienza del bambino insieme alla madre presso una famiglia. Può trattarsi di un vero affidamento familiare del bambino, la cui peculiarità consiste nel supporto alle competenze genitoriali della madre, oppure di un provvedimento che può affidare il bambino anche al servizio sociale, disponendo le conseguenti limitazioni alla potestà della madre.
- ➢ reti di famiglie: aggregazioni di famiglie caratterizzate dalla spinta alla solidarietà, al sostegno e/o all'accoglienza di minori in difficoltà. Possono strutturarsi in varie forme, sviluppare progetti con le comunità residenziali e semiresidenziali o attivare iniziative solidali o di mutuo aiuto;
- ➢ affiancamento familiare: rappresenta una forma di solidarietà tra famiglie che non rientra propriamente nella categoria dell'affido, pur essendo ad esso connesso, e ha come finalità quella di sostenere un nucleo familiare in difficoltà e di prevenire il possibile allontanamento del minore dalla propria famiglia. Consiste nell'attivazione di forme di vicinanza e sostegno da parte di un nucleo familiare (famiglia affiancante) motivato e disponibile a dedicare parte del suo tempo ad un altro nucleo familiare che presenti difficoltà o carenze sul piano della cura ed educazione dei figli, e si propone di rompere solitudine e isolamento rinforzando le reti e le relazioni tra le famiglie mediante azioni costanti nel tempo.

Percorso della famiglia affidataria:

prima informazione: deve fornire elementi conoscitivi sulla normativa di riferimento, sui tempi e le modalità del percorso, sul ruolo svolto dai servizi, dalle associazioni e dal Tribunale per i Minorenni, sui diritti dei bambini accolti e sui diritti, poteri ed

- obblighi degli adulti, nonché sulle "idonee qualità morali" che gli affidatari devono possedere²;
- ▶ preparazione: realizzata mediante appositi corsi destinati a chi, acquisite le prime informazioni, manifesti l'intenzione di procedere nel percorso per candidarsi all'affidamento familiare. Nella fase iniziale del corso viene definito con i partecipanti il "contratto formativo" in modo che siano chiare le finalità del corso, in particolare per quel che riguarda il carattere non valutativo degli incontri e l'ampia disponibilità a modulare il corso tenendo conto delle necessità formative espresse dai partecipanti stessi. I corsi formativi devono mirare, tra l'altro, a preparare il nucleo affidatario ad affrontare rischi e criticità, presentando il concetto di accoglienza intesa come intervento di supporto ad una famiglia in difficoltà, in particolare per quanto riguarda le implicazioni connesse alla temporaneità dell'esperienza e alla coesistenza di due nuclei con i quali il bambino o il ragazzo ha diritto e bisogno di rapportarsi affettivamente.
- ➢ percorso di conoscenza e valutazione della disponibilità: si realizza attraverso una serie di colloqui individuali o di coppia, una visita domiciliare ed un momento finale di restituzione al nucleo familiare del percorso compiuto, in cui si esprimono, in forma scritta, le considerazioni del servizio in merito all'opportunità che i candidati si impegnino nell'affidamento familiare. Tale percorso è finalizzato non solo a valutare l'idoneità degli affidatari, ma anche a verificare il livello di consapevolezza acquisito rispetto ai problemi più ricorrenti relativi all'affidamento.
- Abbinamento: realizzato sulla base di una valutazione di effettiva corrispondenza tra le esigenze del ragazzo, della sua famiglia e le caratteristiche e la disponibilità del nucleo affidatario. Ogni famiglia affidataria può avere in affidamento non più di due bambini o ragazzi, salvo eccezioni particolari in caso di fratelli, laddove sia opportuno che rimangano uniti, senza superare il numero massimo di sei bambini e ragazzi, compresi i figli della coppia affidataria minorenni e conviventi. Non è possibile per la famiglia affidataria accogliere più di un minore disabile. L'affidamento non può superare la durata di 24 mesi, ed è prorogabile dal Tribunale per i Minorenni qualora la sospensione rechi pregiudizio al minore.
- Progetto di accompagnamento dell'affidamento familiare: redatto in forma scritta, viene
 compiutamente definito dall'équipe territoriale con il coinvolgimento della famiglia
 affidataria entro i 60 giorni successivi all'ingresso del bambino o ragazzo nel nucleo
 affidatario. In particolare, il Progetto deve definire: il coinvolgimento degli operatori
 interessati; il numero minimo di incontri tra gli operatori dei servizi territoriali e i soggetti
 interessati; le modalità dei rapporti tra il minore e la famiglia di origine; la previsione di

² La Direttiva stabilisce che, per accedere al precorso di affido, gli aspiranti affidatari attestino, mediante dichiarazione sostitutiva, di possedere le seguenti "qualità morali":

[•] insussistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;

[•] non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del Codice di procedura penale;

[•] non aver riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.

gruppi di incontro, finalizzati alla condivisione della propria esperienza con persone che vivono situazioni simili; gli obiettivi dell'esperienza affidataria e la presumibile durata dell'intervento, indicando le condizioni che permettono di riconoscere il raggiungimento degli obiettivi dell'esperienza affidataria e che rendono possibile il rientro del bambino o ragazzo nel proprio nucleo; gli interventi di sostegno e cura della coppia genitoriale da parte dei servizi territoriali, finalizzati al recupero delle capacità affettive ed educative.

- Tutela lavorativa e interventi economici a sostegno dell'affidamento familiare:
 - tutela lavorativa e previdenziale degli affidatari: ai sensi della legislazione vigente, i genitori affidatari sono equiparati a quelli naturali per assicurare gli stessi diritti a tutti i bambini, indipendentemente dalla loro collocazione familiare, e decorrono dal momento dell'inserimento in famiglia;
 - benefici economici: corrisposti dalla Regione indipendentemente dalle condizioni economiche della famiglia affidataria. In caso di affidamento eterofamiliare è previsto un contributo economico di riferimento a carico dei Comuni; per particolari situazioni del bambino (disabilità, disturbi significativi) è previsto un aumento del contributo; nel caso di handicap gravissimi o di altre situazioni che richiedono intense attività di cura, è previsto un ulteriore aumento; nel caso di affidamento a parenti entro il 4° grado, il contributo va definito in base alle esigenze del minore e alla situazione economica della famiglia accogliente; nel caso di affidamento a tempo parziale, il contributo è definito dall'Ente locale in misura ridotta, in base all'entità e alla natura dell'impegno richiesto.

Per l'esercizio finanziario 2007, la Regione ha stanziato una somma pari ad € 650.000,00 per la tutela dei minori attraverso l'istituto dell'affido.

Si segnala che la Regione Emilia-Romagna, con la previsione e la disciplina di un iter organico per il percorso affidatario – come per quello adottivo – ha mostrato grande attenzione al tema dell'affido, distinguendosi da altre realtà regionali prive di una legislazione specifica in materia.

Normativa di riferimento:

• D.G.R. 19 DICEMBRE 2011, N. 1904 "DIRETTIVA IN MATERIA DI AFFIDAMENTO FAMILIARE, ACCOGLIENZA IN COMUNITÀ E SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITÀ FAMILIARI"

3. Abusi e maltrattamenti sui minori

La Regione, al fine di cooperare per la prevenzione, la riparazione delle conseguenze ed il contrasto dei reati in danno di minori, sostiene il ruolo del sistema di protezione regionale, volto a garantire l'efficacia delle azioni a favore dei bambini e degli adolescenti attraverso interventi di prevenzione,

ascolto, sostegno, diagnosi, terapia ed accoglienza e, in questo senso, ha legiferato promuovendo le seguenti misure di sostegno:

- azioni informative e formative nei confronti di tutti i soggetti che compongono il sistema di protezione di bambini e adolescenti, tra cui personale dei servizi educativi e della scuola, pediatri e medici, operatori delle strutture ospedaliere, operatori di consultori e di centri di ascolto per adolescenti;
- campagne informative sull'abbandono scolastico, sullo sfruttamento e sul lavoro minorile, sull'utilizzo di bambini e adolescenti nell'accattonaggio e in attività illecite;
- attivazione di punti di ascolto per le problematiche inerenti il disagio minorile, gestiti da operatori competenti;
- accompagnamento tutelante del minore vittima in tutto il percorso di protezione e riparazione, a partire dall'allontanamento, anche d'urgenza, dalla famiglia, fino all'assistenza nell'eventuale iter giudiziario;
- presa in carico tempestiva e complessiva dei bambini e dei ragazzi vittime di violenza, finalizzata ad evitare la c.d. vittimizzazione secondaria, intesa come aggravamento degli effetti traumatici del reato a causa del cattivo o mancato uso degli strumenti volti a tutelare la vittima.

Inoltre, nel più specifico ambito dell'abuso sessuale in danno di minori, la Regione ha elaborato le *Linee d'indirizzo in materia di abuso sessuale sui minori*, che introducono i seguenti parametri:

- Provvedimenti urgenti a tutela del minore: da adottarsi in situazioni di grave pericolo per l'integrità fisica o psichica del minore, attraverso la sua collocazione in ambiente protetto – da segnalare con urgenza al Pubblico Ministero per i Minorenni per la decisione da parte del Tribunale per i Minorenni – affinché si possa provvedere alla sua protezione.
- Accertamento psicodiagnostico: è lo strumento attraverso cui comprendere la personalità del minore leso, valutare l'entità delle conseguenze patite e la veridicità del racconto, ed è condotto dai Servizi territoriali ai fini dell'intervento socio-assistenziale e dal Giudice penale con la nomina di un consulente tecnico ai fini delle indagini. Per evitare al minore di essere sottoposto ad esame da una pluralità di soggetti legittimati ad occuparsi del caso, è quindi fondamentale il coordinamento tra consulente e Servizi; questi ultimi sono quindi tenuti collaborare e fornire informazioni al consulente tecnico, che deve di conseguenza contattarli prima di procedere all'esame del minore.
- Competenze dei Servizi territoriali:
 - ➤ rappresentanza legale del minore, nei casi in cui gli abusanti siano i genitori e, quindi, il minore resti privo della tutela degli esercenti la patria potestà; la nomina a curatore speciale può essere chiesta sin dall'inizio delle indagini preliminari dal Servizio alla Procura ordinaria, con l'obiettivo di fornire al minore un'immediata difesa legale, tenendo in considerazione anche le sue esigenze che, spesso, non rientrano nella logica processuale;
 - > elaborazione del progetto terapeutico-assistenziale inerente il minore;
 - ➤ valutazione delle risorse di cambiamento e delle potenzialità protettivo-educative dei componenti la famiglia.

- Ulteriori interventi a tutela del minore, attuati dai Servizi territoriali e finalizzati a garantire al minore assistenza affettiva e psicologica:
 - sostenere il minore nelle diverse fasi del procedimento;
 - provvedere, ove ciò risponda alle esigenze affettive e psicologiche del minore, al suo accompagnamento negli uffici giudiziari;
 - fare mediazione nei contatti con il magistrato e/o con i suoi organi delegati per quanto riguarda i tempi e le modalità di approccio al minore (appuntamenti, convocazioni);
 - dare assistenza nel corso dell'esame del minore durante le indagini, dinanzi al GIP in sede di incidente probatorio e dinanzi al giudice del dibattimento.

Si noti come la Regione, con l'elaborazione delle Linee guida, abbia mostrato particolare attenzione al tema dell'abuso in danno di minori laddove, in altre realtà regionali, non si rinviene una specifica legislazione in materia.

Normativa di riferimento:

- L.R. 28 LUGLIO 2008, N. 14 "NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI"
- D.C.R. 24 NOVEMBRE 1999, N. 1294 "LINEE D'INDIRIZZO IN MATERIA DI ABUSO SESSUALE SUI MINORI"

4. Trattamento dei minorenni sottoposti a misure penali

La Regione Emilia-Romagna concorre a tutelare i diritti fondamentali e la dignità delle persone adulte e dei minori ristretti negli Istituti di pena presenti sul territorio regionale e, al fine di favorire il loro recupero e reinserimento nella società, ha introdotto le seguenti misure di sostegno:

- tutela della salute: assistenza farmaceutica e specialistica, assistenza a tossicodipendenti attraverso équipe integrate, assistenza a malati psichiatrici, interventi di prevenzione sanitaria, ivi compresi gli interventi di profilassi delle malattie infettive;
- attività socio-educative: finalizzate a sostenere il percorso di reinserimento sociale dei detenuti, attraverso sportelli informativi interni agli Istituti, creati con l'obiettivo di garantire maggiormente i detenuti, favorendo i contatti con la famiglia e la comunità esterna, le attività di accompagnamento e di accoglienza dei detenuti prossimi alla fine della pena nonché gli interventi di mediazione socio-sanitaria e di mediazione culturale;
- attività di istruzione e formazione: garantita mediante il riconoscimento del diritto di accesso ai percorsi di alfabetizzazione, di istruzione e formazione professionale, sia all'interno degli Istituti penitenziari che all'esterno, con particolare attenzione ai corsi di lingua italiana rivolti agli stranieri;

- attività lavorativa: si concretizza nello sviluppo di attività di orientamento, consulenza e
 motivazione al lavoro, anche attraverso specifici progetti sperimentali che favoriscano la
 partecipazione delle persone sottoposte a misure privative e limitative della libertà
 personale ad attività di imprenditorialità sociale;
- Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale: istituito con l'obiettivo di contribuire a garantire, in conformità con i principi costituzionali e nell'ambito delle competenze regionali, i diritti delle persone presenti negli Istituti penitenziari, negli Istituti penali per i minori, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e in altri luoghi di restrizione o limitazione delle libertà personali.

Inoltre la Regione, nel più specifico ambito dei minori imputati di reato, ha approvato un *Protocollo d'Intesa* con il Ministero della Giustizia, nonché un *Protocollo operativo* per il coordinamento dei relativi interventi, introducendo i seguenti parametri:

- territorializzazione degli interventi sociali: partendo dal presupposto che la misura detentiva rappresenta, nei confronti del minore sottoposto a procedimento penale, una scelta residuale rispetto alle misure penali esistenti, la c.d. territorializzazione mira ad attivare le risorse territoriali che forniscano al minore e al suo nucleo familiare il necessario sostegno, attraverso percorsi e progetti di reinserimento, tra cui:
 - dimissioni concordate del minore attraverso cui la Regione ed il Ministero della Giustizia, per quanto di competenza, favoriscono il reinserimento in famiglia e l'avvicinamento del minore al territorio di provenienza;
 - presa in carico congiunta del minore, attraverso la realizzazione, da parte dei Servizi territoriali e dell'Amministrazione della Giustizia, di programmi individualizzati che seguano il minore sia nel corso della sua permanenza nel circuito penale sia in seguito alla sua dimissione.
- utilizzo delle strutture e degli spazi dell'Istituto penale: ristrutturazione degli spazi e adeguamento degli stessi ai requisiti strutturali, unitamente alla qualificazione dell'offerta di servizi ricreativi quali botteghe, laboratori teatrali ed attività culturali.
- assistenza sanitaria: finalizzata non solo a garantire il diritto alla salute del minore, ma anche un'adeguata copertura medico-sanitaria e la continuità delle prestazioni, anche in regime penitenziario.
- scolarizzazione, alfabetizzazione e mediazione culturale: assicurate attraverso corsi scolastici
 modulati sulla base delle differenti esigenze dei minori fruitori, con particolare attenzione ai
 minori stranieri, per i quali è stata introdotta la figura del mediatore culturale, al fine di
 favorire i rapporti interni e facilitare la predisposizione di programmi di intervento più
 adeguati al singolo. Si garantisce l'estensione di tali percorsi educativi anche ai minori
 dimessi che abbiano intrapreso detti percorsi all'interno dei servizi dell'Amministrazione
 della Giustizia.
- formazione professionale e avviamento al lavoro: assicurati attraverso percorso formativi
 che tengano conto delle effettive esigenze del mercato del lavoro, nella prospettiva di un
 reale inserimento nel mondo del lavoro. Si garantisce l'estensione di tali percorsi formativi

- anche ai minori dimessi che abbiano intrapreso detti percorsi all'interno dei servizi dell'Amministrazione della Giustizia.
- Interventi nei settori educativo, culturale, ricreativo e sportivo, che mirano non solo a
 favorire la partecipazione dei giovani sottoposti a procedimenti penali alle iniziative offerte
 dal territorio, ma anche ad attivare appositi progetti ricreativi durante i giorni festivi,
 quando il personale in servizio diminuisce e le attività di intrattenimento sono ridotte al
 minimo.
- formazione comune degli operatori appartenenti all'Amministrazione della Giustizia e ai Servizi territoriali della Regione, finalizzata a creare una continuità sostanziale tra i momenti della prevenzione, del trattamento e del recupero dei soggetti per i quali si opera, nonché a sviluppare la capacità di lavorare insieme e programmare interventi integrati.

Si segnala che la Regione Emilia-Romagna, con l'approvazione del Protocollo d'Intesa e del Protocollo operativo, ha inteso disciplinare in modo organico il tema dei minori inseriti nel circuito penale, distinguendosi da altre Regioni prive di specifiche disposizioni in materia.

Normativa di riferimento:

- L.R. 19 FEBBRAIO 2008, N. 3 "DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE PERSONE RISTRETTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA"
- D.G.R. 2003, N. 2671 "PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI RIVOLTI AI MINORI IMPUTATI DI REATO"
- D.G.R. 10 MARZO 1998, N. 279 "APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER IL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI RIVOLTI AI MINORI IMPUTATI DI REATO E AGLI ADULTI SOTTOPOSTI A MISURE PENALI RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ"

5. Sanità

La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della recente riorganizzazione dei servizi sanitari di base, ha legiferato adottando il primo *Piano sociale e sanitario 2008-2010*, creando uno strumento di orientamento per tutto il sistema assistenziale.

Con l'adozione del Piano la Regione ha previsto, tra l'altro, l'introduzione dei seguenti parametri:

- Integrazione socio-sanitaria, finalizzata a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, di inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, attraverso prestazioni:
 - > sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende sanitarie locali;
 - sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni.

- Strumenti di programmazione:
 - Piano sociale e sanitario: elaborato dalla Giunta regionale e proposto all'Assemblea legislativa per l'approvazione definitiva, costituisce il principale strumento di programmazione regionale in materia, ha durata triennale e descrive un sistema integrato di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari per la realizzazione di un nuovo welfare di comunità locale e regionale.
 - ➤ Piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale: costituisce il principale strumento di programmazione in ambito distrettuale, ha durata triennale e sostituisce il Piano sociale di zona.
 - Programma attuativo annuale: costituisce la declinazione annuale del Piano di zona distrettuale per la salute ed il benessere sociale.
- Sportello unico distrettuale: è lo strumento che consente la semplificazione dei percorsi
 amministrativi nell'accesso ai servizi, assicura l'offerta di informazioni che orientano il
 cittadino nell'accesso ai servizi distrettuali e la presa in carico del cittadino per l'accesso a
 servizi complessi, facilitando l'attuazione dei percorsi assistenziali soprattutto per soggetti
 anziani e disabili.
- Fondo regionale per la non autosufficienza: gestito a livello distrettuale, è finalizzato a
 potenziare la rete dei servizi (in particolare la domiciliarità), a contenere la
 compartecipazione delle persone alle spese delle residenze nonché a promuovere forme di
 auto organizzazione delle famiglie, con un'attenzione specifica alle assistenti domiciliari.
 Per l'anno 2010, l'impegno finanziario complessivo della Regione è stato pari ad €
 425.600.000,00.
- Sistema informativo sanità e politiche sociali: mira ad un adeguato impiego della tecnologia informatica finalizzato a migliorare il lavoro degli operatori sociali e sanitari, l'accesso ai servizi e la gestione dei percorsi assistenziali, in un'ottica di integrazione tra gli operatori che erogano prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie.
- Aziende pubbliche di servizi alla persona: nuovi soggetti pubblici, costituiti dai Comuni
 associati in ambito distrettuale o subdistrettuale, produttori ed erogatori di servizi sociosanitari e sociali per le persone di tutte le età, permettono una gestione unitaria e una
 qualificazione dei servizi grazie al superamento della frammentarietà degli interventi e allo
 sviluppo dell'integrazione con gli altri soggetti e servizi che costituiscono il welfare di
 comunità.
- Conferenza territoriale sociale e sanitaria, istituita con il compito di partecipare alla programmazione regionale e locale, esercitare funzioni di indirizzo e verifica dell'attività delle Aziende sanitarie nonché promuovere e coordinare la stipula di accordi in materia di integrazione socio-sanitaria.
- Agenzia sociale e sanitaria regionale: istituita con l'obiettivo di concorrere all'integrazione delle politiche sociali e sanitarie, si configura quale agenzia di supporto tecnico a sostegno del Sistema sanitario regionale. E' dotata di autonomia organizzativa ed operativa nell'ambito degli indirizzi adottati dalla Giunta regionale, alla quale risponde della sua attività.
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico: costituiscono parte integrante del Sistema sanitario regionale, nell'ambito del quale svolgono funzioni di alta qualificazione relativamente alle attività assistenziali, di ricerca e di formazione, partecipando altresì al

sistema della ricerca nazionale ed internazionale. Gli Istituti svolgono la loro attività assistenziale e, per quanto di competenza, l'attività di ricerca nel rispetto degli indirizzi e della programmazione regionale.

Inoltre, la produzione legislativa regionale si è concentrata sulla tutela affettiva dei minori sottoposti a trattamenti sanitari, adottando le seguenti misure dirette a prevenire turbamenti psico-affettivi nei minori di dieci anni ricoverati:

- facoltà di accesso e permanenza nel reparto in cui il minore è ricoverato, nell'arco delle 24
 ore, da parte dei genitori nonché di loro sostituti. Tale facoltà è limitata in presenza di
 comprovate ragioni igienico-sanitarie;
- possibilità di usufruire del posto letto, se istituito, o di richiedere l'adozione di provvedimenti, anche a carattere temporaneo, che consentano la permanenza dei genitori o loro sostituti nelle ore notturne;
- facoltà, da parte dei genitori o di loro delegati, di assistere alle visite mediche e ambulatoriali, ai prelievi per esami di laboratorio e alle medicazioni, purché non sussistano controindicazioni di natura igienico-sanitaria;
- presenza di locali adeguatamente attrezzati, che consentano al minore di esercitare attività di gioco e di studio, compatibilmente con lo stato di salute e con i trattamenti terapeutici praticati.

Infine, la Regione ha mostrato particolare attenzione al tema della sessualità e procreazione responsabile, nonché al diritto di scelta del luogo in cui partorire – onde favorire il graduale superamento dell'ospedalizzazione generalizzata – legiferando in materia come segue:

- Tipologie di interventi: diffusione dell'informazione sui temi della sessualità; promozione e sostegno della regolazione e del controllo della fertilità; prevenzione e controllo delle malattie congenite ed ereditarie; sostegno delle volontà procreative anche mediante azioni volte a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla loro realizzazione (i.e. abortività spontanea, sterilità individuale o di coppia).
- Luoghi dove partorire: strutture ospedaliere; case di maternità (strutture di accoglienza extraospedaliera che offrono un ambiente idoneo allo svolgersi dell'evento parto, riconducibile al parto a domicilio); a domicilio (con un rimborso pari all'80% della spesa documentata, erogato dalle Aziende sanitarie locali).
- Prestazioni assicurate: disponibilità di personale ostetrico nel periodo previsto per il parto; collegamento con le strutture ospedaliere e con i servizi di emergenza-urgenza; adeguata assistenza alla donna nei primi giorni del puerperio; visita pediatrica nella prima giornata di vita e tempestiva esecuzione degli screening neonatali.

- L.R. 23 DICEMBRE 2004, N. 29 "NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE"
- Delib. Ass. Leg. 22 maggio 2008, N. 175 "Piano Sociale e Sanitario 2008-2010"
- L.R. 1 APRILE 1980, N. 24 "NORME PER L'ASSISTENZA FAMILIARE PER LA TUTELA PSICO-AFFETTIVA DEI MINORI RICOVERATI NEI PRESÌDI OSPEDALIERI"
- L.R. 11 AGOSTO 1998, N. 26 "NORME PER IL PARTO NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE, NELLE CASE DI MATERNITÀ E A DOMICILIO"
- L.R. 14 AGOSTO 1989, N. 27 "NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI"

6. Diritto all'istruzione

La Regione Emilia-Romagna, al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere e frequentare ogni grado del sistema scolastico e formativo, ha promosso interventi idonei a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscono di poter fruire pienamente di tale diritto, legiferando come segue:

- Destinatari: alunni delle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione.
- Interventi:
 - Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo (scuola secondaria di primo grado e primi due anni della scuola secondaria di secondo grado) e della scuola secondaria di secondo grado (ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado) in disagiate condizioni economiche: nell'anno scolastico 2009/2010, le risorse impiegate per soddisfare le domande di tutti gli aventi diritto sono state pari ad € 3.540.792,00;
 - servizi di mensa;
 - > servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio: nell'anno scolastico 2004/2005, le risorse regionali complessivamente stanziate sono state pari ad € 3.098.741,39;
 - servizi residenziali;
 - > sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap: fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione dell'alunno. Nell'anno scolastico 2004/2005, le risorse regionali complessivamente stanziate sono state pari ad € 1.500.000,00;
 - borse di studio, attribuite ad allievi meritevoli e/o a rischio di abbandono del percorso formativo perché in disagiate condizioni economiche, residenti sul territorio regionale:
 - i. presentazione della domanda: da parte di uno dei genitori, di chi rappresenta il minore o dallo studente stesso, se maggiorenne;

- ii. requisiti per l'accesso: appartenere ad un nucleo familiare con ISE non superiore ad € 21.691,19 per un nucleo familiare di tre componenti, corrispondente ad un ISEE non superiore ad € 15.493,71 netti. Le borse di studio vengono in ogni caso attribuite, in via prioritaria, ai nuclei aventi un ISEE non superiore ad € 10.632,94, e vengono maggiorate del 25% per studenti con una media, conseguita nell'anno scolastico precedente, superiore o pari al sette.
- iii. misura del contributo: da € 200,00 ad € 675,00 (a.s. 2009/2010).
- iv. stanziamento finanziario complessivo: € 12.228.415,00 (a.s. 2009/2010).
- Fondo per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli di vittime di incidenti mortali sul lavoro:
 - presentazione della domanda: da parte del genitore, di chi rappresenta il minore o dallo studente stesso, se maggiorenne;
 - requisiti per l'accesso: status di figlio di genitore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro; età non superiore a 25 anni; genitore residente, al momento del decesso, in uno dei comuni della Regione Emilia-Romagna; iscrizione ad un servizio socio-educativo per la prima infanzia, scolastico di ogni ordine e grado, università o corso di formazione professionale;
 - Condizioni di reddito: ISE non superiore ad € 21.691,19 per un nucleo familiare di tre componenti, corrispondente ad un ISEE riferito al singolo componente non superiore ad € 10.632,94;
 - > spese finanziabili: tasse d'iscrizione; rette di frequenza; acquisto libri di testo; acquisto di ausili scolastici per portatori di handicap; servizio mensa; abbonamento, per uso scolastico, al servizio di trasporto pubblico.
 - > misura del contributo: in fase di prima attuazione, è pari al 100% della spesa presentata e ritenuta ammissibile.
- Conferenza regionale per il diritto allo studio: convocata annualmente con il compito di elaborare proposte per la realizzazione degli interventi in materia e valutarne l'attuazione.
- Conferenza provinciale di coordinamento: istituita dalla Provincia d'intesa con i Comuni del territorio, con funzioni di proposta per le tematiche inerenti la programmazione dell'offerta formativa e di definizione di accordi e di programmi integrati a livello territoriale, elaborati dai soggetti del sistema formativo.
- Consulta regionale degli studenti: sede di rappresentanza di secondo livello rispetto agli organismi di partecipazione territoriali, ha funzioni propositive e consultive ed è composta dai Presidenti delle consulte provinciali degli studenti.
- Consulta regionale dei genitori: sede di rappresentanza di secondo livello rispetto agli organismi di partecipazione territoriali, ha funzioni propositive e consultive ed è composta da tre rappresentanti per provincia dei Presidenti dei Consigli di circolo e di istituto, in modo da garantire adeguata rappresentanza di ogni ordine e grado di scuola.
- Comitato di coordinamento istituzionale: sede di partenariato e di collaborazione istituzionale fra Regione, Province e Comuni, ha il compito di esprimere pareri sugli indirizzi regionali delle politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, nonché sui conseguenti atti generali applicativi, e formula altresì proposte relative allo sviluppo del sistema formativo.

- L.R. 8 AGOSTO 2001, N. 26 "DIRITTO ALLO STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA"
- L.R. 30 GIUGNO 2003, N. 12 "NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITÀ DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO"
- L.R. 29 APRILE 2008, N. 6 "ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO DEI FIGLI DI VITTIME DI INCIDENTI MORTALI SUL LAVORO"
- D.G.R. 28 LUGLIO 2008, N. 1226 "DEFINIZIONE CRITERI E MODALITÀ PER L'ACCESSO AL FONDO ISTITUITO AI SENSI DELLA L.R. 29 APRILE 2008, N. 6"
- Delib.Ass.leg. 3 novembre 2010, n. 24 "Approvazione indirizzi regionali per il diritto allo studio per il triennio relativo agli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013"
- D.G.R. 30 SETTEMBRE 2004, N. 1902 "APPROVAZIONE INDIRIZZI TRIENNALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007"
- D.G.R. 19 DICEMBRE 2005, N. 2159 "CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE E REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI ALLIEVI DELLE SCUOLE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE. ANNO SCOLASTICO 2005-2006"

7. Child rights governance

In materia di *child rights governance* la Regione ha istituito la figura del Garante per l'infanzia e l'adolescenza al fine di assicurare la piena attuazione di tutti i diritti riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi ed alle ragazze presenti sul territorio regionale.

Al Garante sono assegnate le seguenti funzioni:

- promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza, assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione;
- vigila sull'applicazione, nel territorio regionale, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, delle altre convenzioni internazionali ed europee e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative statali e regionali di tutela dei soggetti in età evolutiva;
- segnala ai servizi sociali e all'Autorità giudiziaria situazioni che richiedano interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;
- esercita le proprie funzioni nei confronti di bambini e ragazzi, anche ospitati in ambienti esterni alle famiglie;
- accoglie le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti;
- segnala alle Amministrazioni i casi di violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza conseguenti a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti, di cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e privati, anche di minore età;

- segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;
- promuove, in collaborazione con gli Assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici
 e privati, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che
 rispetti i diritti dei bambini e dei ragazzi;
- esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, provinciali e comunali, pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, regolamenti ed atti amministrativi in ordine al possibile impatto su bambini e ragazzi;
- collabora agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale;
- cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza.

Il Garante, al fine di tutelare gli interessi diffusi, può:

- segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche della Regione e degli Enti territoriali
 fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi da attività, provvedimenti o
 condotte omissive svolte dalle Amministrazioni o da privati;
- raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle Amministrazioni competenti;
- informare il Presidente dell'Assemblea legislativa ed il Presidente della Giunta regionale circa la possibilità di esperire azioni in sede giudiziaria o amministrativa volte alla tutela dei diritti collettivi dell'infanzia;
- intervenire nei procedimenti amministrativi, ove sussistano fattori di rischio o di danno per bambini e ragazzi;
- prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti.

Inoltre il Garante ha facoltà, ove possibile in accordo con le famiglie dei bambini e dei ragazzi, di:

- segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche della Regione o degli Enti territoriali casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio;
- raccomandare alle Amministrazioni competenti l'adozione di interventi di aiuto e sostegno nonché l'adozione, in caso di loro condotte omissive, di specifici provvedimenti;
- promuovere, presso le Amministrazioni competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti ritenuti pregiudizievoli per bambini e ragazzi;
- trasmettere, informandone il servizio sociale competente, al Giudice amministrativo, civile
 o penale, informazioni, eventualmente corredate di documenti, inerenti la condizione o gli
 interessi della persona di minore età.

Infine, il Garante è tenuto a trasmettere al Presidente dell'Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione annuale che illustri le attività svolte, corredata di osservazioni, suggerimenti e proposte circa le innovazioni normative ed amministrative da adottare. Nei casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Garante può inviare in ogni momento relazioni ai Presidenti di Giunta e Assemblea legislativa.

- L.R. 17 FEBBRAIO 2005, N. 9 "ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA"
- L.R. 27 SETTEMBRE 2011, N. 13 "NUOVE NORME SUGLI ISTITUTI DI GARANZIA. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2003, N. 25 "NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)", DELLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N. 9 "ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA" E DELLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N. 3 "DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE PERSONE RISTRETTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA"

8. Interventi a sostegno della condizione giovanile

La Regione Emilia-Romagna riconosce, garantisce e promuove i diritti di cittadinanza dei giovani, favorisce il pieno sviluppo della loro personalità sul piano culturale, sociale ed economico, ne sostiene l'autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni e ne promuove e valorizza le forme associative.

A tal fine, la Regione ha legiferato prevendendo i seguenti interventi:

- Sostegno alle attività autonome ed imprenditoriali: valorizzazione dell'imprenditoria giovanile come fattore determinante ai fini dello sviluppo economico e sociale, attraverso incubatori e acceleratori di impresa in grado di cogliere le esigenze di innovazione e di privilegiare il riequilibrio di genere e multiculturale.
- Accesso al lavoro: promozione di forme di tirocinio di durata non superiore ai tre mesi, rivolti ad adolescenti e giovani, di età non superiore a ventinove anni, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi, con finalità di orientamento e di addestramento pratico.
- Accesso all'abitazione: promozione di condizioni di particolare favore per l'accesso dei giovani alla locazione o alla proprietà degli alloggi, nonché concessione di contributi in conto capitale ai giovani per il recupero, l'acquisto o la costruzione della propria abitazione principale.
- Mobilità e cittadinanza europea: promozione e supporto regionale alle attività legate alla mobilità giovanile transnazionale nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva, in coerenza con i programmi europei che le sostengono, favorendo il riconoscimento delle competenze e delle abilità acquisite in ambito non formale attraverso le attività di mobilità giovanile transnazionale.
- Forum giovani: conferenza indetta periodicamente dalla Regione quale luogo privilegiato d'incontro tra giovani e istituzioni regionali, sede di confronto, partecipazione ed individuazione di proposte.
- Informagiovani: servizio dislocato sul territorio regionale, gestito da soggetti pubblici o privati convenzionati, con il compito di svolgere funzioni di centro informativo plurisettoriale garantendo un'efficace comunicazione sulle opportunità offerte dal territorio; favorire e promuovere i percorsi d'incontro giovanile, la comunicazione tra i

giovani e la partecipazione sociale; prestare servizi a favore delle esigenze informative dei giovani.

- Contributi regionali per attività in favore dei giovani, da corrispondere ad Enti locali e loro forme associative, nonché ad associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e cooperative sociali per la promozione:
 - dell'aggregazione sociale, attraverso il sostegno sia alle attività che agli interventi strutturali e di adeguamento degli spazi destinati ai giovani, intesi come luoghi di incontro, di intrattenimento e di acquisizione di competenze attraverso processi non formali di apprendimento;
 - ii. della *cittadinanza attiva*, attraverso la sperimentazione di forme di partecipazione attiva alla vita delle istituzioni e delle comunità locali;
 - iii. dell'*informazione e della comunicazione rivolta ai giovani*, attraverso la ristrutturazione e l'adeguamento dei relativi spazi;
 - iv. dello *scoutismo*, attraverso il sostegno ad interventi di miglioramento delle strutture e delle aree dedicate.

Le risorse regionali complessivamente stanziate sono state pari ad € 1.500.000,00 per l'anno 2009 e ad € 1.108.588,22 per l'anno 2010.

- Accordo di programma quadro in materia di politiche giovanili ed attività sportive "Giovani evoluti e consapevoli (GECO)" 2007-2009, siglato tra il Governo e la Regione Emilia-Romagna, avente ad oggetto un programma pluriennale di interventi in grado di incidere sulle politiche regionali in favore dei giovani. In particolare, il programma si propone di:
 - i. promuovere la produzione e la fruizione culturale dei giovani, attraverso la creazione di reti di giovani artisti ed il sostegno di scambi culturali a livello regionale, nazionale e internazionale;
 - ii. favorire l'acceso dei giovani al lavoro e all'impresa nei settori produttivi emergenti di alta tecnologia e ICT (*Information and Communication Technologies*);
 - iii. promuovere l'informazione, la partecipazione, la cittadinanza attiva e il dialogo interculturale;
 - iv. promuovere stili di vita sani, la pratica sportiva e il turismo giovanile in una logica di valorizzazione dell'ambiente.

Lo stanziamento finanziario complessivo è stato pari ad € 29.488.754,26 (tra cui € 12.690.000,00 di risorse statali).

Normativa di riferimento:

- L.R. 28 LUGLIO 2008, N. 14 "NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI"
- D.G.R. 20 SETTEMBRE 2010, N. 1378 "CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITÀ A FAVORE DEI GIOVANI E PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DI SPAZI DI AGGREGAZIONE AD ESSI DESTINATI. OBIETTIVI, AZIONI PRIORITARIE, CRITERI DI SPESA E PROCEDURE PER L'ANNO 2010"
- D.G.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 1951 "ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITÀ A
 FAVORE DEI GIOVANI E PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DI SPAZI DI AGGREGAZIONE AD ESSI DESTINATI IN
 ATTUAZIONE DELLA L.R. 14/08 E DELLA D.G.R. 1378/10"

- D.G.R. 25 MAGGIO 2009, N. 699 "CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITÀ A FAVORE DI ADOLESCENTI E GIOVANI E PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DI CENTRI E SPAZI DI AGGREGAZIONE AD ESSI DESTINATI. OBIETTIVI, AZIONI PRIORITARIE, CRITERI DI SPESA E PROCEDURE PER GLI ANNI 2009/2010"
- Accordo di Programma quadro 11 dicembre 2007 "Giovani evoluti e consapevoli (GECO)"

9. Edilizia residenziale pubblica

In materia di assegnazione e gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la Regione Emilia-Romagna ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

- Requisiti per l'accesso:
 - cittadinanza italiana; cittadinanza europea; il cittadino straniero è ammesso se titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante, deve essere iscritto nelle liste di collocamento o esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
 - residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva ovvero principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso;
 - > assenza del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio ubicato nell'ambito provinciale del Comune cui si riferisce il bando di concorso;
 - assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati, concessi dallo Stato o da Enti pubblici;
 - reddito complessivo del nucleo familiare per concorrere all'assegnazione:
 - i. ISE (Indicatore Situazione Economica) non superiore ad € 32.520,00;
 - ii. ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore ad € 16.260,00 (anno 2007);
 - > reddito complessivo del nucleo familiare per conservare il diritto alla permanenza:
 - i. ISE (Indicatore Situazione Economica) non superiore ad € 48.780,00;
 - ii. ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore ad € 32.520,00 (anno 2007).
- Subentro nella domanda e nell'assegnazione, in caso di decesso dell'aspirante assegnatario
 o dell'assegnatario ovvero di abbandono dell'alloggio, da parte dei componenti del nucleo
 familiare.
- Decadenza dall'assegnazione, dichiarata dal Comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario:
 - abbia perso uno dei requisiti richiesti;
 - abbia abbandonato l'alloggio per un periodo superiore ai 3 mesi senza gravi motivi;
 - abbia ceduto l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso;
 - abbia causato gravi danni all'alloggio o alle parti comuni dell'edificio;
 - abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;

- ➤ sia moroso da più di 3 mesi nel pagamento del canone di locazione. Non è causa di decadenza dall'assegnazione la morosità dovuta a gravi situazioni personali o familiari dell'assegnatario, né la morosità sanata attraverso un piano di recupero, concordato con l'assegnatario, che preveda il pagamento della somma dovuta maggiorata degli interessi legali.
- Annullamento dell'assegnazione, disposto dal Comune competente per territorio in caso di:
 - assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
 - assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.
- Occupazione illegale di alloggi: in caso di occupazione senza titolo, il Comune dispone il rilascio degli alloggi attraverso formale diffida a rilasciare l'alloggio entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'occupazione ovvero a presentare, entro lo stesso termine, eventuali deduzioni scritte in merito al titolo del possesso. In caso di occupazione abusiva, il termine è ridotto a 15 giorni.
- Programma di edilizia residenziale sociale 2010, finalizzato al recupero, all'acquisto di alloggi già realizzati da destinare alla locazione, al godimento permanente o al godimento a termine di medio e lungo periodo, nonché alla nuova costruzione, con l'obiettivo di contribuire a soddisfare la domanda di servizi abitativi delle fasce meno abbienti della popolazione. Per l'anno 2010 le risorse stanziate sono state pari ad € 31.000.000,00.
- Istituzione delle ACER (Aziende Casa Emilia-Romagna), enti pubblici economici dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile, alle quali compete, tra l'altro, la gestione, la manutenzione, gli interventi di recupero e qualificazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica.
- Istituzione dell'Osservatorio regionale del sistema abitativo, che provvede all'acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa e sulle attività nel settore edilizio, al fine di costituire un idoneo strumento per l'accertamento dei fabbisogni abitativi, per l'elaborazione delle politiche abitative e per il monitoraggio della loro efficacia.

Inoltre la Regione, al fine di assicurare l'accesso alla casa alle persone ed ai nuclei meno abbienti, ha previsto le seguenti misure di sostegno:

- Programma di edilizia agevolata per la realizzazione di 3.000 case per l'affitto e la prima casa di proprietà, finalizzato ad incrementare l'offerta di alloggi di edilizia agevolata convenzionata da concedere in locazione, a godimento a termine e permanente o in proprietà attraverso le seguenti tipologie di intervento: nuova costruzione; recupero edilizio; acquisto. Al Programma sono state destinate risorse pari ad € 55.000.000,00 (anno 2006).
- Programma di edilizia residenziale pubblica denominato "Una casa alle giovani coppie", finalizzato a soddisfare celermente, e a condizioni più agevoli di quelle di mercato, la domanda di servizi abitativi delle giovani coppie, offrendo loro la possibilità di acquisire la proprietà della prima casa di abitazione, dopo un periodo di locazione di massimo quattro anni a canone inferiore a quello di mercato, ad un prezzo determinato al momento

- dell'inizio del periodo di locazione. Per giovani coppie si intendono i nuclei già costituiti in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni di età e l'altro non superi i quaranta anni di età, con un valore ISEE non superiore ad € 40.000,00. Al Programma sono state destinate risorse pari ad € 13.373.152,65 (anno 2009).
- Programma di manutenzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica denominato "Nessun alloggio pubblico sfitto", avente ad oggetto il ripristino di 1.832 alloggi pubblici sfitti attraverso i seguenti interventi: manutenzione ordinaria e straordinaria; ristrutturazione edilizia; adeguamento tecnologico e normativo. Al Programma sono state destinate risorse pari ad € 35.000.000,00 (anno 2009).
- Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato "20.000 abitazioni in affitto", finalizzato ad incrementare l'offerta di alloggi di edilizia convenzionata-agevolata da concedere in locazione a termine (minimo 10 anni) o permanente (senza limitazione di tempo) a canone convenzionato alle categorie sociali deboli che hanno difficoltà a reperire alloggi a canoni accessibili. Per accedere al Programma l'indicatore ISEE dei beneficiari non può superare gli € 36.855,00. Al Programma sono state destinate risorse pari ad € 73.256.899,19.
- Contributi per l'accesso alle abitazioni in locazione, da erogare a nuclei familiari titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, non assegnatari di un alloggio comunale o di edilizia residenziale pubblica, che abbiano un indicatore ISE non superiore ad € 34.310,00; il canone massimo mensile è stato calcolato in € 680,00. Per l'esercizio finanziario 2009, lo stanziamento finanziario regionale è stato pari ad € 4.000.000,00, lo stanziamento finanziario statale è stato pari ad € 15.245.736,36.
- Fondo regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati per il quale, per l'esercizio finanziario 2002/2003, è stata stanziata la somma complessiva di € 8.134.082,29.

- L.R. 8 AGOSTO 2001, N. 24 "DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO"
- D.C.R. 12 FEBBRAIO 2002, N. 327 "SPECIFICAZIONE DEI REQUISITI PER ACCEDERE ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) DI CUI ALL'ART. 15 DELLA L.R. N. 24/2001"
- DET. REG. 24 APRILE 2007, N. 5072 "DEFINIZIONE AI SENSI DELLA L.R. 24/2001 DEI LIMITI DI REDDITO PER L'ACCESSO E LA PERMANENZA NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"
- Delib. Ass. Leg. 7 ottobre 2010, N. 18 "Programma di edilizia residenziale sociale 2010"
- D.G.R. 3 LUGLIO 2006, N. 946 "APPROVAZIONE BANDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI 3.000 CASE PER L'AFFITTO E LA PRIMA CASA DI PROPRIETÀ APPROVATO CON DELIB. ASS. LEGISL. N. 47/2006"
- Delib.Ass.leg. 27 ottobre 2009, n. 262 "Programma di edilizia residenziale pubblica ex L.R. n. 24/2001 denominato "Una casa alle giovani coppie"
- Delib.Ass.leg. 25 febbraio 2009, n. 209 "L.R. n. 24/2001 e D.L. n. 159/07. Programmazione dei fondi per la realizzazione del programma di manutenzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica denominato "Nessun alloggio pubblico sfitto"

- D.G.R. 6 APRILE 2009, N. 438 "L.R. N. 24/2001 E D.L. N. 159/07. PROCEDURE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DENOMINATO "NESSUN ALLOGGIO PUBBLICO SFITTO"
- D.G.R. 11 OTTOBRE 2004, N. 2030 "RIMODULAZIONE PROGRAMMA SPERIMENTALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DENOMINATO "20.000 ABITAZIONI IN AFFITTO" E LOCALIZZAZIONE DEI FINANZIAMENTI APPROVAZIONE PROCEDURE"
- D.G.R. 28 DICEMBRE 2009, N. 2430 "FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 38 DELLA L.R. N. 24/2001 CRITERI ANNO 2010 E ASSEGNAZIONE, CONCESSIONE DEI FONDI REGIONALI ANNO 2010"
- D.G.R. 17 MARZO 2003, N. 431 "ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE FINANZIAMENTO AI COMUNI DELLE SOMME RELATIVE AL FONDO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI"

10. Edilizia residenziale per minori

In materia di edilizia residenziale pubblica finalizzata all'accoglienza di minori, la Regione Emilia-Romagna ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

Tipologie di strutture:

- comunità familiare: caratterizzata dalla convivenza continuativa e stabile di almeno due adulti, preferibilmente una coppia con figli o un uomo ed una donna, adeguatamente preparati, che offrono ai ragazzi un rapporto di tipo genitoriale sereno, rassicurante e personalizzato e un ambiente familiare sostitutivo. La capacità ricettiva è di sei posti – più due posti dedicati alla pronta accoglienza – per minori da 0 a 17 anni.
- comunità casa-famiglia multiutenza: caratterizzata dalla convivenza continuativa e stabile di almeno due adulti, preferibilmente una coppia con figli o un uomo ed una donna, adeguatamente preparati, che offrono accoglienza a persone di qualsiasi età in difficoltà, nonché un rapporto di tipo genitoriale sereno, rassicurante e personalizzato e un ambiente familiare sostitutivo ai minori accolti. La capacità ricettiva è di sei posti più due posti dedicati alla pronta accoglienza per minori da 0 a 17 anni e/o adulti in difficoltà.
- comunità educativa residenziale: caratterizzata da uno spiccato intervento educativo di carattere professionale, pur garantendo accoglienza di tipo familiare. La capacità ricettiva è di dieci posti – più due posti dedicati alla pronta accoglienza – per minori da 6 a 17 anni.
- comunità educativa semi residenziale: caratterizzata da un intervento diurno intensivo con la finalità di evitare l'allontanamento dalla famiglia. E' aperta tutto l'anno, assicurando un orario di apertura non inferiore alle cinque ore giornaliere per almeno cinque giorni alla settimana, modulabile sulla base delle esigenze dei bambini o ragazzi. La capacità ricettiva è di venti posti, per minori da 6 a 17 anni.

- comunità educativo-integrata: svolge principalmente una funzione riparativa, di sostegno e di recupero delle competenze e capacità relazionali di minori in situazione di forte disagio, e si connota per una forte integrazione delle competenze socio educative con quelle psicologiche. La capacità ricettiva è di sei posti, per minori dai 6 ai 17 anni.
- comunità educativo- integrata semiresidenziale: svolge, analogamente all'omonima comunità residenziale, principalmente una funzione riparativa, di sostegno e di recupero delle competenze e capacità relazionali di minori in situazione di forte disagio. In ogni caso, la scelta semiresidenziale è opportuna per le situazioni nelle quali non sia stato valutato consono all'interesse del minore l'allontanamento dal nucleo e dai contesti sociali di riferimento. La capacità ricettiva è di otto posti, per minori dai 6 ai 17 anni.
- comunità di pronta accoglienza: caratterizzata dalla immediata ospitalità e tutela di minorenni che debbano essere allontanati con estrema urgenza dal proprio nucleo per disposizione delle autorità competenti o che, trovati privi di tutela, non possano rientrare in famiglia. La capacità ricettiva è di dodici posti, per minori dai 6 ai 17 anni.
- ➢ gruppo appartamento: si qualifica come struttura residenziale che ospita ragazzi e giovani prossimi alla maggiore età, omogenei per sesso, in possesso di buoni livelli di autonomia personale e che hanno necessità di essere supportati per completare il loro processo di crescita, di autonomizzazione e di integrazione sociale, ed è finalizzata al raggiungimento di un buon livello di equilibrio personale, di adeguatezza nelle relazioni sociali e autonomia abitativa, di studio e lavorativa. La capacità ricettiva è di sei posti, per ragazzi dai 17 ai 21 anni.
- ➤ comunità per l'autonomia: offre una soluzione abitativa e la referenzialità educativa per portare a compimento il processo di integrazione sociale e di autonomizzazione personale di ragazzi con accentuato livello di autonomia, maturità e responsabilità, e si concentra sul percorso esterno di inserimento lavorativo, formativo e di sviluppo relazionale. La capacità ricettiva è di quattordici posti, per ragazzi dai 17 ai 21 anni.
- comunità per gestanti e per madre con bambino: struttura residenziale a rilevante intensità tutelare del bambino e sostegno alla genitorialità, con la finalità di assicurare la tutela dei bambini che stanno per nascere o dei minori investendo, a tale scopo, soprattutto sul sostegno e sullo sviluppo delle capacità genitoriali. Accoglie gestanti, anche minorenni, e nuclei monogenitoriali con figli minori che si trovino in situazione di difficoltà nello svolgimento delle funzioni genitoriali; non potranno essere ospitati più di otto nuclei, e non più di dodici minori.
- Progetto educativo individualizzato: strumento operativo elaborato a conclusione di una prima fase di osservazione, stabilisce gli obiettivi che si intendono raggiungere attraverso la relazione con il minore ospite della comunità e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi; per questa ragione, deve essere commisurato ai tempi di permanenza previsti. Quando possibile, il PEI è costruito coinvolgendo i ragazzi che abbiano compiuto i 12 anni; il coinvolgimento di ragazzi di età inferiore avviene compatibilmente con la loro capacità di discernimento. Il PEI assume la denominazione di Progetto educativo individualizzato integrato (PEII) per i casi complessi.

- Progetto di vita: elaborato entro due mesi dal compimento del 18° anno di età e sottoscritto dal servizio sociale territoriale competente, dal responsabile della comunità e dal ragazzo, definisce gli impegni e le responsabilità di cui il giovane si fa carico per perseguire, in tempi definiti, la completa autonomia e per contribuire nel contempo al buon andamento della convivenza nella comunità.
- Carta dei Servizi: elaborata dai gestori delle strutture, rappresenta il modello educativo e organizzativo che la comunità assume nei confronti dei ragazzi accolti.

• D.G.R. 19 DICEMBRE 2011, N. 1904 "DIRETTIVA IN MATERIA DI AFFIDAMENTO FAMILIARE, ACCOGLIENZA IN COMUNITÀ E SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITÀ FAMILIARI"

11. Edilizia scolastica

Nell'ambito della programmazione degli interventi di edilizia scolastica, la Regione Emilia-Romagna ha stabilito quanto segue:

- Tipologie di interventi finanziati:
 - adeguamento delle strutture esistenti alle vigenti normative in materia di sicurezza, agibilità, igiene e accessibilità;
 - > soddisfacimento del fabbisogno documentato di aule conseguente all'aumento della popolazione scolastica, calcolato per il quinquennio 2010-2015;
 - adeguamento degli edifici, reso necessario da esigenze delle scuole conseguenti alla riforma del primo ciclo e al riordino degli ordinamenti, con particolare riferimento al secondo ciclo di istruzione e formazione;
 - razionalizzazione distributiva degli edifici rientrante nel processo di organizzazione territoriale della rete scolastica.
- Programma triennale di edilizia scolastica, con cui la Regione determina le linee di programmazione in materia, sulla base degli obiettivi assunti come prioritari. Per l'esercizio finanziario 2010, lo stanziamento regionale è stato pari ad € 4.583.489,99.

Inoltre, nel più specifico ambito delle strutture e dei servizi educativi per l'infanzia, la Regione ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

- Requisiti per l'accesso: strutture aperte ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, agli stranieri, apolidi e disabili.
- Tipologie di strutture per la prima infanzia:
 - > nido d'infanzia: servizio educativo e sociale aperto a tutti i bambini e le bambine di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, può essere a tempo pieno o parziale e, in

- entrambi i casi, garantisce i servizi di mensa e di riposo dei bambini. La capacità ricettiva è di 21 bambini per il nido a tempo pieno e di 60 bambini per il nido a tempo parziale.
- micro nido: si tratta di nidi d'infanzia che prevedono l'accoglienza di un numero ridotto di bambini, vale a dire 6 bambini per il micro nido a tempo pieno e 20 bambini per il micro nido a tempo parziale.
- servizi integrativi:
 - i. centri per bambini e genitori: servizi che offrono occasioni di incontro e socializzazione ai bambini insieme ai loro genitori o adulti accompagnatori, si rivolgono a bambini che non frequentano altri servizi educativi ed il loro funzionamento è previsto normalmente in orario pomeridiano o il sabato.
 - ii. spazio bambini: servizio che ospita bambini di età non inferiore ad un anno, consente tempi di frequenza ridotti (massimo 5 ore giornaliere, di mattina o pomeriggio), è privo del servizio di mensa e può non disporre di locali specifici per il sonno, pur prevedendo spazi per il riposo dei bambini. La struttura ha una ricettività massima di 50 bambini contemporaneamente.
- polo per l'infanzia: struttura all'interno della quale trovano spazio, oltre al nido o al micro-nido, una o più tipologie di servizi o scuole per bambini (spazio bambini, centro per bambini e genitori, scuola per l'infanzia, scuola primaria), ideata con l'obiettivo di consentire il gioco e l'incontro tra gruppi di bambini di età diversa, all'interno di una progettazione condivisa che coinvolge i diversi servizi presenti nella struttura.
- > servizi sperimentali:
 - i. educatrice familiare: si realizza con massimo 3 bambini, nell'ambiente domestico di abitazione o messo a disposizione dalle famiglie che fruiscono del servizio.
 - ii. educatrice domiciliare: si realizza con massimo 5 bambini, in un ambiente messo a disposizione dall'educatrice o da chi organizza il servizio.
- > servizi ricreativi: servizi con finalità puramente ricreativa, rivolti a bambini di età inferiore a tre anni che ne fruiscono occasionalmente. Trattandosi di servizi che non prevedono alcuna continuità nell'accoglienza dei bambini, non vengono richiesti particolari requisiti, se non quelli di sicurezza e igiene. Tra essi sono da segnalare le ludoteche, che si configurano come luoghi che prevedono un'attività specializzata per il prestito, la promozione e l'utilizzo in sede del giocattolo.
- Commissione tecnica provinciale: istituita presso ciascuna Provincia con funzioni consultive in merito alle richieste di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi privati, nonché alle richieste di accreditamento dei servizi pubblici.
- Sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia: adottato dalla Regione, dagli
 Enti locali e dai soggetti gestori dei servizi per l'infanzia con l'obiettivo di fornirsi
 reciprocamente informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo sviluppo del
 sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.
- Contributi regionali per la realizzazione degli interventi relativi ai servizi educativi per la prima infanzia: pari ad € 15.983.800,00 (esercizio finanziario 2010).

- Delib.Ass.leg. 7 ottobre 2010, n. 17 "Indirizzi e criteri per la formulazione del programma 2010-2012 di edilizia scolastica"
- L.R. 10 GENNAIO 2000, N. 1 "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"
- D.C.R. 20 GENNAIO 2005, N. 646 "DIRETTIVA SUI REQUISITI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E RELATIVE NORME PROCEDURALI"
- Delib.Ass.leg. 3 dicembre 2008, n. 202 "Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Triennio 2009-2011"
- D.G.R. 27 DICEMBRE 2010, N. 2312 "ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE ALLE PROVINCE DI FINANZIAMENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2010 RELATIVAMENTE ALLO SVILUPPO, ALLA QUALIFICAZIONE ED AL CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER I BAMBINI IN ETÀ 0-3 ANNI"

12. Dignità e cittadinanza sociale

Cfr. paragrafo 13, "Interventi e servizi sociali alla persona".

13. Interventi e servizi sociali alla persona

In materia di realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali volti a garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza sociale nonché a prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio dovute a limitazioni personali e sociali, condizioni di non autosufficienza o difficoltà economiche, la Regione Emilia-Romagna ha introdotto i seguenti parametri:

- Destinatari: cittadini italiani; cittadini dell'Unione Europea; stranieri e apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa statale. Gli interventi assistenziali si estendono anche alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio regionale, che si trovino in situazioni di bisogno tali da richiedere interventi non differibili.
- Carattere universalistico degli interventi, garantito attraverso l'erogazione dei c.d. *livelli essenziali* delle prestazioni sociali su tutto il territorio regionale e in ogni ambito territoriale.
- Accesso ai servizi: avviene attraverso la c.d. valutazione multidimensionale del bisogno, al termine della quale si procede alla predisposizione di un programma assistenziale individuale.
- Carta dei servizi sociali: adottata da ogni soggetto erogatore e gestore dei servizi, costituisce il requisito necessario per ottenere l'autorizzazione al funzionamento ed è

- finalizzata a tutelare gli utenti, assicurando loro l'informazione, la partecipazione e la trasparenza nell'erogazione dei servizi.
- Sportello sociale: fornisce informazioni ed orientamento ai cittadini sui diritti e le
 opportunità sociali nonché sui servizi e sugli interventi del sistema locale, nel rispetto dei
 principi di semplificazione. L'attività degli sportelli sociali è organizzata con modalità
 adeguate a favorire il contatto anche con coloro che, per difficoltà personali e/o sociali, non
 vi si rivolgano direttamente.
- Assegno di cura per disabili, erogato direttamente alla persona disabile, alla sua famiglia o ad altre persone che assistono la persona con disabilità, secondo le seguenti modalità:
 - requisiti per l'accesso: ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 34.000,00;
 - misura del contributo: può variare da € 10,33 ad € 15,49 al giorno, fino ad arrivare ad € 23,00 per persone totalmente non autosufficienti;
 - Contributo aggiuntivo all'assegno di cura, pari ad € 160 mensili, per le famiglie il cui ISEE sia inferiore ad € 15.000,00 che assumano con regolare contratto di lavoro un assistente familiare.
- Assegno di cura per anziani non autosufficienti, erogato direttamente all'anziano, alla sua famiglia o ad altri soggetti che intrattengano con l'anziano consolidati e verificabili rapporti di cura, nonché all'amministratore di sostegno, secondo le seguenti modalità:
 - requisiti per l'accesso: ISEE dell'anziano beneficiario delle cure non superiore ad € 22.300,00;
 - Contributo aggiuntivo all'assegno di cura, pari ad € 160 mensili, per le famiglie il cui ISEE sia inferiore ad € 15.000,00 che assumano con regolare contratto di lavoro un assistente familiare.
- Interventi nel settore abitativo: cfr. paragrafo 9, "Edilizia residenziale pubblica".
- Interventi per l'acquisto della prima casa di abitazione in casi di dissesti finanziari: la Regione concede contributi a nuclei familiari assegnatari di alloggio destinato a prima casa di abitazione il cui acquisto risulti pregiudicato, in tutto o in parte, dal dissesto finanziario delle cooperative, imprese o privati. Tali contributi sono finalizzati a liberare l'alloggio dai vincoli e dalle procedure che ne pregiudicano la proprietà e l'effettiva disponibilità, nonché ad acquisire un nuovo alloggio idoneo al proprio nucleo familiare.
 - misura del contributo: non superiore al 50% dell'entità del danno subito e determinato secondo le seguenti fasce di reddito:
 - i. per reddito imponibile fino ad € 25.822,84: contributo massimo di € 18.592,45;
 - ii. per reddito imponibile fino ad € 30.987,41: contributo massimo di € 16.268,39;
 - iii. per reddito imponibile fino ad € 46.481,12: contributo massimo di € 13.944,34.
 - > stanziamento finanziario complessivo: pari ad € 5.164.568,99 (anno 2000).
- Interventi per il recupero e la distribuzione di prodotti alimentari da destinare a persone in stato di indigenza, con l'obiettivo di rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e disagio legate a necessità di natura alimentare.

Inoltre, per la programmazione e la realizzazione dei suddetti interventi, la Regione ha introdotto i seguenti parametri:

- Piano sociale e sanitario: elaborato dalla Giunta regionale e proposto all'Assemblea legislativa per l'approvazione definitiva, costituisce il principale strumento di programmazione regionale in materia, ha durata triennale e descrive un sistema integrato di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari per la realizzazione di un nuovo welfare di comunità locale e regionale.
- *Piano di Zona*: costituisce il principale strumento di programmazione in ambito distrettuale, ha durata triennale ed è predisposto sulla base delle indicazioni del Piano regionale.
- Aziende pubbliche di servizi alla persona, dotate di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, istituite con l'obiettivo di erogare servizi socioassistenziali permettendo una gestione unitaria e una qualificazione dei servizi grazie al superamento della frammentarietà degli interventi e allo sviluppo dell'integrazione con gli altri soggetti e servizi che costituiscono il welfare di comunità.
- Sistema informativo dei servizi sociali: assicura la disponibilità dei dati significativi relativi
 allo stato dei servizi ed all'analisi dei bisogni, ed è finalizzato alla programmazione delle
 politiche sociali, nonché ad un corretto utilizzo delle risorse. I soggetti operanti nel sistema
 integrato sono tenuti a fornire annualmente alla Regione ed alle Province i dati necessari al
 sistema.
- Fondo sociale regionale, istituito dalla Regione al fine di contribuire alla realizzazione dei servizi e degli interventi socio-assistenziali. Per l'anno 2010, le risorse regionali confluite nel Fondo sono state pari ad € 60.116.499,12.

Si segnala come, nell'ambito del sistema integrato di servizi alla persona, la Regione Emilia-Romagna abbia effettivamente realizzato il principio del carattere universalistico degli interventi prevedendo, attraverso i c.d. livelli essenziali, l'erogazione di prestazioni senza discriminazione alcuna, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di accesso alle provvidenze sociali.

Normativa di riferimento:

- L.R. 12 MARZO 2003, N. 2 "NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI"
- Delib. Ass. Leg. 22 maggio 2008, N. 175 "Piano Sociale e Sanitario 2008-2010"
- D.C.R. 29 FEBBRAIO 2000, N. 1416 "INTERVENTO STRAORDINARIO PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE IN CASI DI DISSESTI FINANZIARI"
- L.R. 6 LUGLIO 2007, N. 12 "PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI A FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE"

14. Politiche regionali per minori e famiglie

La Regione Emilia-Romagna garantisce e sostiene i diritti della famiglia, riconoscendone il ruolo primario nello sviluppo di ogni persona umana e, nell'ambito della programmazione regionale di interventi in favore di famiglie e minori, ha legiferato come segue:

- Tipologie di interventi destinati ai minori:
 - ➤ partecipazione e qualità della vita: miglioramento dei contesti urbani e dell'ambiente naturale, promozione della cultura e delle arti attraverso l'educazione alla comprensione e al rispetto del patrimonio storico, artistico e culturale, promozione della partecipazione alla vita pubblica;
 - ➤ educazione alla salute e promozione di stili di vita sani, attraverso la programmazione di interventi in tema di alimentazione, attività fisica, educazione all'affettività e alla sessualità, fumo, alcool e sostanze psicostimolanti;
 - educazione ai media, finalizzata allo sviluppo del senso critico, della capacità di analisi dei messaggi e delle strategie comunicative, dell'uso creativo e consapevole delle potenzialità espressive proprie dei soggetti della comunicazione e dei media;
 - educazione al movimento, intesa come opportunità per concorrere allo sviluppo globale dei bambini e degli adolescenti sotto il profilo fisico, cognitivo, affettivo, relazionale e sociale;
 - tempo libero: valorizzazione del tempo extrascolastico attraverso la promozione di servizi ed iniziative finalizzate allo sviluppo dell'autonomia personale e della vita di gruppo, alla socializzazione, all'esercizio del diritto di cittadinanza, al protagonismo consapevole, all'educazione alla legalità e al rispetto delle persone e delle cose.
- Assegno in favore di nuclei familiari con almeno tre figli minori, erogati dai Comuni a
 famiglie composte da cittadini italiani, comunitari o stranieri titolari dello status di rifugiato
 e di protezione sussidiaria ed in possesso di limitate risorse economiche, definite in base
 all'ISE che, riferito a nuclei familiari composti da cinque componenti, non deve essere
 superiore ad € 23.736,50. Per l'anno 2011, l'assegno mensile da corrispondere agli aventi
 diritto è stato pari ad € 131,87.
- Finanziamenti regionali per iniziative volte all'accoglienza, al sostegno e all'autonomia di donne con figli minori in situazione di fragilità psico-sociale, prive di significative reti di sostegno, che provengono da situazioni di abbandono, da separazioni altamente conflittuali e che necessitano di un affiancamento temporaneo per un recupero psicologico e sociale:
 - destinatari: Comuni, Aziende sanitarie locali; Comunità Montane; Aziende pubbliche di Servizi alla persona; organizzazioni di volontariato; cooperative sociali; associazioni sociali;
 - misura del contributo: fino al 50% della spesa ammissibile. Il contributo non può
 comunque eccedere l'importo di € 10.000,00 per ciascun progetto;
 - ammontare complessivo di risorse regionali: pari ad € 130.000,00 (anno 2003).
- Centri per le famiglie: istituiti dai Comuni con l'obiettivo di sostenere gli impegni e le responsabilità dei genitori attraverso servizi in grado di fornire informazioni, mobilitare e raccordare risorse pubbliche, private e solidaristiche, nonché favorire iniziative sociali di mutuo aiuto. A tal fine, i Centri attuano una programmazione integrata con i consultori

- familiari, con i servizi educativi e sociali, nonché con i coordinamenti zonali e provinciali. Per l'anno 2010, la Regione ha stanziato un finanziamento complessivo di € 700.000,00.
- Sportello Informafamiglie e bambini: punto informativo costantemente aggiornato su tutti i
 principali servizi, le attività e i progetti in ambito educativo, scolastico, sanitario, sociale, del
 tempo libero e culturale destinato alle famiglie con bambini da 0 a 14 anni. Allo sportello è
 inoltre possibile chiedere informazioni sui contributi statali e comunali a sostegno delle
 famiglie e sui servizi che i Centri per le famiglie cittadini offrono.
- Servizio sociale professionale: istituito al fine di tutelare i minori, prevede la figura dell'assistente sociale e opera secondo la metodologia del lavoro di équipe, che consente l'integrazione delle professioni sociali, educative e sanitarie. Il Servizio assicura efficaci e tempestivi interventi per l'emergenza, anche notturni e festivi, avvalendosi di équipe multiprofessionali, che garantiscono presa in carico, progettazione individualizzata e valutazione dell'esperienza.
- Città amiche dei bambini e delle bambine: progetti orientati al miglioramento della qualità
 di vita dei minori nei contesti urbani, attraverso la progettazione e la realizzazione di
 interventi innovativi e di riqualificazione di spazi, edifici, aree e percorsi urbani volti a
 favorire la loro autonomia, facilitare la loro mobilità negli spazi esterni in condizioni di
 sicurezza, la loro conoscenza ed esplorazione della città, la loro capacità di fruirla in modo
 pieno e corretto e la loro partecipazione alla vita sociale e civile delle comunità.
- Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione dell'Associazione nazionale italiana "Città amiche dell'infanzia e dell'adolescenza (CAMINA)": al fine di perseguire il miglioramento della qualità della vita nei contesti urbani ed extraurbani, la Regione partecipa quale socio fondatore alla costituzione dell'Associazione, che persegue le seguenti finalità: diffondere la cultura e la conoscenza dei diritti dei soggetti in età evolutiva; promuovere il miglioramento della qualità ambientale delle città e del territorio extraurbano; incentivare la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita civile; promuovere azioni tese a costruire forme di scambio e di confronto di esperienze di partecipazione con la comunità e le diverse realtà locali, nazionali ed internazionali.
- Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani: istituito con l'obiettivo di fornire un impianto certo e coordinato di conoscenze sulla reale condizione delle nuove generazioni in Emilia-Romagna, si articola in due sezioni, dedicate rispettivamente all'infanzia e all'adolescenza, ciascuna delle quali è coordinata dall'Assessorato di riferimento.
- Coordinamento regionale per l'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituito presso la Presidenza della Giunta regionale quale organismo consultivo della Giunta stessa.
- Coordinamento tecnico provinciale: istituito presso ogni Provincia, assume le competenze di
 tutti i coordinamenti esistenti a livello provinciale in materia sociale e socio-sanitaria
 riguardanti l'infanzia e l'adolescenza e li sostituisce, svolgendo un ruolo di raccordo tra i
 diversi distretti e di confronto interistituzionale su temi afferenti l'infanzia e l'adolescenza.

- L.R. 28 LUGLIO 2008, N. 14 "NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI"
- L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 40 "PROMOZIONE DELLE CITTÀ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE"
- L.R. 24 MAGGIO 2004, N. 10 "PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA "CITTÀ AMICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (CAMINA)"
- Delib. Ass. Leg. 22 maggio 2008, n. 175 "Piano Sociale e Sanitario 2008-2010"
- D.G.R. 27 DICEMBRE 2010, N. 2288 "PROGRAMMA ANNUALE 2010: RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE E INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA N. 26 DEL 23 NOVEMBRE 2010"
- L.R. 14 AGOSTO 1989, N. 27 "NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI"
- D.G.R. 24 NOVEMBRE 2003, N. 2327 "APPROVAZIONE MODALITÀ DI ACCESSO DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI AI FINANZIAMENTI FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE PROMOZIONALI RIVOLTE A DONNE CON FIGLI MINORI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ PSICO-SOCIALE"

15. Educazione alla legalità

La Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile attraverso la promozione di interventi di prevenzione c.d. *primaria* (diretti a prevenire i rischi di infiltrazione criminale nel territorio regionale sul piano economico e sociale), *secondaria* (diretti a contrastare i segnali di espansione o di radicamento nel territorio regionale) *e terziaria* (diretti a ridurre i danni provocati dall'insediamento dei fenomeni criminosi).

In questo senso la Regione ha previsto, tra gli altri, interventi finalizzati a:

- sostenere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell'educazione e dell'istruzione (prevenzione primaria e secondaria), attraverso interventi per:
 - ➤ la realizzazione, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, di attività per attuare le finalità previste dalla normativa regionale in materia, nonché per la realizzazione di attività di qualificazione e di aggiornamento del personale della scuola;
 - ➤ la realizzazione, in collaborazione con le Università presenti nel territorio regionale, di attività per attuare le finalità previste dalla normativa regionale in materia, nonché la valorizzazione delle tesi di laurea inerenti ai temi della stessa;
 - ➤ la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità nella comunità regionale, in particolare fra i giovani.

• elaborare politiche a sostegno delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso, anche attraverso la "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati" (prevenzione terziaria).

A tal fine, la Regione concede contributi finanziari attraverso accordi di programma e di collaborazione con enti locali, organizzazioni di volontariato ed associazioni per la realizzazione di progetti volti a:

- rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso;
- promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;
- sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni;
- favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.

Infine, a completamento del quadro descritto, la Regione ha introdotto i seguenti parametri:

- istituzione della Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile, da celebrarsi ogni anno il 21 marzo al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio;
- istituzione del *Centro di documentazione*, costituito d'intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa e aperto alla fruizione dei cittadini, sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, per la raccolta di materiali e per la diffusione di conoscenze in materia;
- presentazione di una Relazione biennale da parte della Giunta regionale alla competente Commissione assembleare, finalizzata a vigilare sull'attuazione delle disposizioni regionali in materia, nonché a valutare i risultati conseguiti nel favorire sul territorio regionale la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e nel promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

Per l'anno 2011, le risorse regionali complessivamente stanziate per la promozione della legalità, la prevenzione dell'infiltrazione mafiosa, la sicurezza urbana e la polizia locale sono state di circa 2.000.000,00 di Euro.

 L.R. 9 MAGGIO 2011, N. 3 "MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, NONCHÉ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE"

16. Interventi a sostegno degli stranieri e degli immigrati

La Regione Emilia-Romagna concorre alla tutela dei cittadini stranieri presenti nel proprio territorio riconoscendo loro i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti e, al fine di garantire pari opportunità di accesso ai servizi, ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

- Destinatari: cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, rifugiati, apolidi e richiedenti asilo regolarmente soggiornanti ai sensi della vigente normativa, residenti o domiciliati nel territorio della Regione Emilia-Romagna, nonché cittadini comunitari, laddove non siano già destinatari di benefici più favorevoli.
- Tipologie di interventi:
 - Assistenza sanitaria: garantita a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti in condizioni di parità con i cittadini italiani, nonché agli stranieri non in regola con il permesso di soggiorno, limitatamente alle prestazioni sanitarie di cura ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, ed agli interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlate, a salvaguardia della salute individuale e collettiva.
 - Politiche abitative, volte a favorire la ricerca di una soluzione abitativa attraverso la concessione di contributi regionali per la realizzazione di centri di accoglienza e alloggi e per la costituzione di agenzie per la casa con finalità sociali, in grado di gestire alloggi e svolgere un'azione di orientamento ed accompagnamento. Inoltre, la Regione garantisce ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti il diritto ad accedere, in condizioni di parità, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché di usufruire dei benefici per l'acquisto, il recupero o la nuova costruzione della prima casa di abitazione.
 - Concessione di contributi regionali per avviare e sostenere il primo investimento di nuove imprese operanti nel settore del commercio e dei servizi costituite da cittadini stranieri immigrati aventi residenza nel territorio regionale.
 - i. beneficiari: imprese che abbiano sede legale ed operino prevalentemente nel territorio regionale, costituite da un numero di soci immigrati in misura superiore al 50%, che possiedano oltre il 50% di quote e che abbiano un numero di addetti composto in misura superiore al 50% da immigrati;

- ii. spese ammissibili: avvio ed organizzazione aziendale, relative esclusivamente al primo anno di attività; acquisto di macchinari e attrezzature.
- iii. misura del finanziamento: concesso nella misura massima del 30% della spesa ammissibile, per un ammontare che non può superare gli € 15.000,00 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad € 100.000,00 (esercizio finanziario 2007).
- > Servizi educativi per la prima infanzia e diritto allo studio: ai minori presenti sul territorio regionale sono garantite pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici ed agli interventi previsti in materia di diritto allo studio.
- Istruzione e formazione professionale: i cittadini stranieri immigrati, compresi i richiedenti asilo, hanno diritto alla formazione professionale ed all'istruzione in condizioni di parità con gli altri cittadini. Al fine di assicurare l'effettivo accesso al sistema formativo la Regione, per quanto di competenza, opera per il riconoscimento e la valorizzazione dei titoli, delle professionalità e delle iniziative finalizzate alla formazione qualificata nei Paesi di provenienza.
- ➢ Misure contro la discriminazione: attuate dalla Regione attraverso l'osservazione, il monitoraggio, l'assistenza, la protezione e la consulenza legale per gli stranieri vittime di discriminazioni dirette ed indirette, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché di situazioni di grave sfruttamento o violenza, anche attraverso l'istituzione del Centro regionale contro le discriminazioni.
- ➤ Interventi di integrazione e comunicazione interculturale, attraverso la realizzazione ed il consolidamento di centri interculturali, intesi come luoghi di mediazione e di confronto tra culture, finalizzati a favorire l'incontro e lo scambio tra soggetti di diversa provenienza, e la concessione di contributi ad associazioni per attività di carattere sociale, culturale ed assistenziale dedicate ai cittadini stranieri immigrati.
- Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, istituita dalla Giunta regionale quale strumento di coordinamento degli interventi per l'immigrazione, si riunisce presso la sede della Regione di norma due volte l'anno, e svolge le seguenti funzioni: attività di proposta alla Giunta regionale nella formulazione del Programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, attività di supporto all'osservazione del fenomeno migratorio, supporto all'attività di stima dei fabbisogni lavorativi e di indicazione annuale delle quote di ingresso necessarie, proposta e osservazione costante in ordine alle iniziative e agli interventi regionali previsti dalla normativa regionale, ruolo consultivo generale su ogni argomento in materia di immigrazione. La Consulta è tenuta inoltre ad inviare annualmente al Presidente della Giunta regionale una relazione dettagliata sull'attività svolta. Per l'esercizio delle sue funzioni, alla Consulta è riconosciuto un contributo pari ad € 2.000,00 (esercizio finanziario 2005).
- Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, istituito con il compito di svolgere attività di studio e di analisi delle dinamiche evolutive della migrazione.
- Programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati: approvato dall'Assemblea legislativa su proposta della Giunta regionale, definisce le linee di indirizzo per la programmazione regionale e la realizzazione degli interventi in materia. Per il triennio 2009/2011, i tre obiettivi strategici individuati dal Piano sono stati:

- Mediazione interculturale: promozione di una piena coesione sociale attraverso processi di conoscenza, formazione e mediazione da parte dei cittadini stranieri immigrati ed italiani.
- ➤ Apprendimento della lingua italiana: promozione dell'apprendimento e dell'alfabetizzazione della lingua italiana per favorire i processi di integrazione e consentire ai cittadini stranieri una piena cittadinanza sociale e politica.
- Politiche antidiscriminazione: promozione di attività di contrasto al razzismo e alle discriminazioni, anche attraverso il Centro regionale contro le discriminazioni.
- Piano straordinario di interventi: approvato dall'Assemblea legislativa, anche in deroga alla programmazione ordinaria, con l'obiettivo di attuare interventi di prima accoglienza nei confronti dei soggetti a cui sia stato riconosciuto, ai sensi della normativa vigente, il diritto ad un trattamento temporaneo di accoglienza, a seguito di flussi migratori conseguenti a crisi internazionali dovute ad eventi bellici, crisi economiche e sociali o situazioni di instabilità politica.
- Relazione triennale, presentata dalla Giunta regionale alla competente Commissione assembleare, che indichi i risultati ottenuti nel migliorare il livello di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati e lo stato di attuazione delle disposizioni regionali in materia.

Si noti come la Regione Emilia-Romagna, nella previsione di misure di sostegno rivolte agli stranieri, non abbia introdotto nella propria legislazione disposizioni potenzialmente discriminatorie, mostrando invece grande attenzione al rispetto del principio di uguaglianza, di parità di trattamento e di accesso alle provvidenze sociali.

Normativa di riferimento:

- L.R. 24 MARZO 2004, N. 5 "NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLA L.R. 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E ALLA L.R. 12 MARZO 2003, N. 2"
- D.G.R. 14 FEBBRAIO 2005, N. 224 "MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA REGIONALE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI DI CUI AGLI ARTICOLI 6 E 7 DELLA L.R. N. 5/2004"
- D.G.R. 30 LUGLIO 2007, N. 1223 "L.R. 24 MARZO 2004, N. 5, ART. 3 DETERMINAZIONE DEI CRITERI, TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE, VALUTAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI PER L'AVVIO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI NEI SETTORI DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI"
- Delib. Ass. Leg. 16 dicembre 2008, n. 206 "Approvazione del Programma 2009/2011 per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri"

17. Popolazioni nomadi e seminomadi

Nell'ambito delle azioni a tutela delle minoranze etniche nel proprio territorio, la Regione Emilia-Romagna disciplina e concorre alla concreta attuazione del diritto dei nomadi al transito, alla sosta e al loro inserimento nella comunità regionale e, in tal senso, ha legiferato introducendo le seguenti misure di sostegno:

- aree di sosta, realizzate dai Comuni, singoli o associati. Le aree devono essere dotate delle
 opere di urbanizzazione primaria oltre che di servizi igienici, lavanderia, docce, recinzione,
 telefono pubblico, verde pubblico attrezzato con area giochi per bambini, contenitori per
 rifiuti solidi urbani, e devono essere ubicate in modo da evitare qualsiasi forma di
 emarginazione urbanistica, facilitando l'accesso ai servizi pubblici e la partecipazione dei
 nomadi alla vita sociale;
- aree di transito: devono essere classificate come "zona per attrezzature speciali di uso pubblico". La permanenza nell'area di transito non deve superare le 48 ore, ad eccezione dei casi di ricovero ospedaliero di uno dei membri della famiglia o per ragioni accertate di forza maggiore;
- aree di sosta a destinazione particolare: si tratta di aree di sosta aggiuntive sulle cui piazzole si costituisca il diritto reale di superficie in favore dei nomadi che ne facciano richiesta;
- attuazione del diritto allo studio e attività di formazione professionale, finalizzate a favorire l'accesso e la frequenza al sistema scolastico dei bambini nomadi, con particolare riferimento ai bambini in età scolare, nonché a promuovere iniziative di formazione professionale dei nomadi, finalizzate all'esercizio ed al recupero delle loro tradizioni artigianali;
- interventi di assistenza sanitaria e sociale, erogati in condizioni di parità con gli altri cittadini ai nomadi aventi cittadinanza italiana, nonché ai nomadi non aventi la cittadinanza italiana, agli apolidi ed ai nomadi residenti in altre regioni e presenti nelle aree di sosta ubicate in Emilia-Romagna, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale in materia;
- attività volte a favorire la tutela delle forme espressive, delle tradizioni culturali, delle produzioni artistiche ed artigianali tipiche delle popolazioni nomadi, attraverso convegni, conferenze, pubblicazioni, studi, indagini, mostre e rassegne sui vari aspetti della cultura del popolo nomade, allo scopo di approfondirne e diffonderne la conoscenza;
- ricomposizione anagrafica della famiglia del nomade, effettuata dal Comune su richiesta degli interessati.

Inoltre, nell'ambito della programmazione e valutazione degli interventi regionali in materia, l'Emilia-Romagna ha previsto l'istituzione:

- del Comitato consultivo per le attività in favore dei nomadi, con il compito di riferire periodicamente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione delle disposizioni regionali in materia;
- del *Gruppo di lavoro tecnico interassessoriale*, al fine di consentire un maggiore raccordo tra gli Assessorati competenti per rendere più efficace la capacità di analisi dell'intervento istituzionale e di supportare la Giunta regionale nell'elaborazione dei programmi per la realizzazione delle aree di sosta e di transito.

Infine la Regione, al fine di contribuire alla concreta attuazione delle disposizioni regionali in materia, ha previsto l'erogazione di contributi ai Comuni, fino al 90% della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione ed il miglioramento delle aree destinate ai nomadi, ed in particolare per le seguenti tipologie di interventi:

- acquisto dell'area per la realizzazione delle aree di sosta e delle aree di transito;
- realizzazione di opere infrastrutturali nelle aree di sosta e di transito, ivi compresi l'ammodernamento delle strutture e la messa a norma degli impianti.

Per l'anno 2005, lo stanziamento regionale complessivo è stato pari ad € 3.119.443,61 e previsto da un apposito capitolo di spesa denominato "Contributi in conto capitale a Comuni per l'acquisto e la realizzazione di infrastrutture volte alla creazione di aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi".

Normativa di riferimento:

- L.R. 23 NOVEMBRE 1988, N. 47 "NORME PER LE MINORANZE NOMADI IN EMILIA-ROMAGNA"
- D.G.R. 7 FEBBRAIO 2005, N. 157 "APPROVAZIONE PROGRAMMA E BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE E IL MIGLIORAMENTO DI AREE DESTINATE AI NOMADI"
- D.G.R. 5 DICEMBRE 2005, N. 1974 "CONTRIBUTI DESTINATI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DI AREE PER I NOMADI: PROGETTI AMMISSIBILI E SUCCESSIVE DETERMINAZIONI"